

Codice A1817B

D.D. 23 gennaio 2020, n. 28

**R.D. 523/1904. Variante all'autorizzazione idraulica n° 46/2017 rilasciata con DD n° 3707/A1817A del 08/11/2017 - Autorizzazione idraulica n. 007/2020 relativa a interventi di "Ripristino funzionalità idraulica del Rio della Vigna - variante" del Comune di Ghiffa (VB). - Richiedente: Comune di Ghiffa.**



**ATTO N. DD-A18 28**

**DEL 23/01/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** R.D. 523/1904. Variante all'autorizzazione idraulica n° 46/2017 rilasciata con DD n° 3707/A1817A del 08/11/2017 - Autorizzazione idraulica n. 007/2020 relativa a interventi di "Ripristino funzionalità idraulica del Rio della Vigna – variante" del Comune di Ghiffa (VB). - Richiedente: Comune di Ghiffa.

in data 30/11/2019 con PEC prot. N° 7456 (ns. prot. n. 57158/A1817A del 02/12/2019), il Comune di Ghiffa (VB) ha presentato al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania l'istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di "Ripristino funzionalità idraulica del Rio della Vigna – variante" del Comune di Ghiffa (VB);

all'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali firmati digitalmente dall'Ing. S. Pagani e dal Dott. Geol. F. D'Elia, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di variante rispetto alla precedente D.D. n° 3707/A1817A rilasciata in data 08/11/2017 per il ripristino della funzionalità idraulica del Rio della Vigna nel Comune di Ghiffa (VB);

il progetto in questione rientra tra quelli finanziati con D.D. n° 759/DB1404 in data 28/03/2014 a seguito dell'evento ottobre-novembre 2014 per un importo di €. 160.000,00=;

il progetto di variante allegato all'istanza è stato approvato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Ghiffa con determinazione n° 64 in data 22/07/2019;

come già comunicato dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola – Settore IV, durante l'istruttoria della precedente determina, "il Parere Tecnico ai sensi dell'art.12 della L.R. n° 37/2006 in merito alla tutela della fauna ittica non viene espresso in quanto il corso d'acqua interessato dall'intervento non rientra tra quelli inseriti nel piano di semine ittiche";

a seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori di variante in argomento sono ritenuti ammissibili nel rispetto del buon regime idraulico;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto la LR 23/2008;
- vista la DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- visto l'art. 59 della LR 44/00;
- viste le LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- visto il regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- vista la LR 37/2006 e smi;
- visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

*determina*

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Ghiffa (VB) ad eseguire le opere e gli interventi in oggetto, in variante rispetto al progetto con autorizzazione idraulica n° 46/2017 rilasciata con DD n° 3707/A1817A del 08/11/2017, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files degli elaborati digitali allegati all'istanza del 02/12/2019 ns. prot. n. 57158/A1817A che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:

- gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- di dare atto che rimangono pienamente valide ed efficaci le prescrizioni e condizioni vincolanti riportate nella parte dispositiva della D.D. n. 3707/A1817A del 08/11/2017, alle quali la realizzazione del progetto è subordinata;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- la briglia, le gabbionate e la pavimentazione dovranno essere adeguatamente approfondite, vincolate e integrate nel versante in modo da non creare problemi di stabilità dello stesso, ponendo particolare attenzione alle operazioni di risagomatura del materiale a valle del salto naturale a gomito, in quanto la briglia e le gabbionate sono state realizzate con lo scopo di stabilizzare le sponde ed in particolare la sponda sinistra del versante;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di strutture esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito nel rispetto della normativa in materia di rifiuti;
- durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua;

- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il referente:

Ing. Federico Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)

Fto Mauro Spano'